dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2026

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

Atto del Governo n. 445

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 𝕏 @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 425

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 540

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **- 4 -**

ARTICOLO 1 - 4 -

MODIFICHE ALLE PREMESSE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 17 DEL 2010 - 4 -

ARTICOLO 2 - 4 -

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 17 DEL 2010 - 4 -

ARTICOLO 3 - 16 -

ABROGAZIONI - 16 -

ARTICOLO 4 - 16 -

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA - 16 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	**445**
Natura dell'atto:	**Schema di decreto legislativo**
Titolo:	**Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio**
Riferimento normativo:	articoli 1 e 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (Atto del Governo n. 445) – adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 36 del 2026 (Legge di delegazione europea 2025) – reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE, nonché la direttiva 73/361/CEE.

L'articolo 9, comma 1, della legge n. 36 del 2026 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo n. 17 del 2010, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230.

Il comma 2 elenca specifici princìpi e criteri che il Governo è chiamato a osservare nell'esercizio della delega. In particolare, tra di essi è previsto l'aggiornamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine [comma 2, lettera *d)*] e, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato, affinché siano destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato [comma 2, lettera *e)*].

Infine, il comma 3 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 9 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è composto di 5 articoli e reca all'articolo 4 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite

dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 17 del 2010

Le norme integrano le premesse del decreto legislativo n. 17 del 2010, inserendo i riferimenti al nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230, ai regolamenti (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, nonché alle normative nazionali recanti la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato e al Codice del consumo.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame si limitano a integrare le premesse del decreto legislativo n. 17 del 2010, emanato in attuazione della precedente direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme di cui trattasi.

ARTICOLO 2
Modifiche al decreto legislativo n. 17 del 2010

Le norme adeguano il decreto legislativo n. 17 del 2010 al nuovo regolamento europeo macchine (UE) 2023/1230, ridefinendone il campo di applicazione, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la vigilanza del mercato, le procedure per l'autorizzazione degli organismi notificati, nonché il sistema sanzionatorio.
In particolare, le disposizioni:

- sostituiscono il titolo e gli articoli 1 e 2, relativi, rispettivamente, al campo di applicazione (macchine e quasi-macchine, come definite direttamente dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1230) e all'elenco delle definizioni [comma 1, lettere da *a)* a *c)*];

- sostituiscono l'articolo 3, relativo all'immissione sul mercato e alla messa in servizio delle macchine. Viene tra l'altro introdotto l'obbligo da parte degli operatori economici di rendere disponibili in lingua italiana le istruzioni, nonché la documentazione tecnica su richiesta delle autorità di vigilanza [comma 1, lettera *d)*];
- introducono l'articolo 3-*bis*, relativo alla protezione delle persone durante l'installazione e l'uso di macchine o prodotti correlati, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di adottare, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, prescrizioni ulteriori finalizzate alla suddetta protezione [comma 1, lettera *e)*];
- abrogano l'articolo 4, relativo alla presunzione di conformità e norme armonizzate [comma 1, lettera *f)*];

 La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione non appare più necessaria alla luce della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento europeo.
- sostituiscono l'articolo 5, relativo alla procedura di contestazione di una specifica comune o di una norma armonizzata, prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informino la Commissione, promuovendo l'attivazione delle procedure previste dal diritto UE [comma 1, lettera *g)*];
- sostituiscono l'articolo 6, relativo alla vigilanza del mercato, confermando che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* (ex Ministero dello sviluppo economico) e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dette autorità si riuniscono in un gruppo di lavoro tecnico al fine dell'esame congiunto delle segnalazioni, nonché per l'esame dei casi di particolare complessità. Per la partecipazione al gruppo di lavoro, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le macchine o i prodotti correlati che presentino requisiti di intelligenza artificiale, le autorità possono avvalersi del contributo di enti e agenzie dotati di specifiche competenze. Le autorità di vigilanza possono inoltre avvalersi delle autorità incaricate del controllo, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e degli altri enti demandati alla vigilanza, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, di enti dotati di specifiche competenze nel settore. Le autorità di vigilanza possono avvalersi, inoltre, per gli accertamenti di carattere tecnico, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cooperano, inoltre, ciascuno per gli ambiti di competenza, con le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri UE [comma 1, lettera *h)*];
- sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una specifica procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano un rischio. Qualora l'operatore economico non adotti le

misure correttive indicate dalle autorità competenti, le stesse adottano specifici provvedimenti affinché il prodotto interessato sia ritirato o richiamato, o che la sua messa a disposizione sul mercato sia vietata o limitata. Nel caso in cui la segnalazione provenga da uno degli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008[1], i provvedimenti definitivi sono comunicati anche alle competenti aziende sanitarie locali, nonché all'INAIL. L'autorità di vigilanza che ha adottato il provvedimento ne cura il caricamento sul portale di informazione e comunicazione e, ove necessario in ragione del rischio, anche sul portale *Safety Gate* [comma 1, lettera *i)*];

- sostituiscono l'articolo 8, relativo a misure riguardanti le categorie di macchine e prodotti correlati soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscono alla Commissione europea i dati e le informazioni indicati dalla normativa, per il cui reperimento si avvalgono dei soggetti previsti dal precedente articolo 6, come modificato dal provvedimento in esame [comma 1, lettera *l)*];
- abrogano gli articoli 9 e 10, relativi alla valutazione della conformità delle macchine e delle quasi macchine [comma 1, lettere *m)* e *n)*];

 La relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni abrogate non appaiono più necessarie poiché già disciplinate dalla normativa europea.
- sostituiscono l'articolo 11 relativo all'autorità di notifica e procedura di autorizzazione degli organismi notificati, individuata nel Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La valutazione degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della relativa notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti dall'Ente unico di accreditamento (ACCREDIA). Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività secondo specifici criteri, tra cui l'assegnazione a dette attività di un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei compiti. Le modalità di svolgimento delle attività, nonché i connessi rapporti fra ACCREDIA e i ministeri competenti, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa. Gli organismi notificati mettono a disposizione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero del lavoro

[1] L'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome.

e delle politiche sociali un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione delle informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo, a esclusione delle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini, le modalità di versamento e i criteri di riassegnazione alla spesa delle amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 1, lettera *o)*];

Il comma 5 attualmente in vigore dispone che con decreto interministeriale sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

- inseriscono l'articolo 11-*bis*, definendo una procedura per la comunicazione alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità notificati e prevedendo altresì una disciplina transitoria per gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 2006/42/CE [comma 1, lettera *p)*];
- abrogano l'articolo 12, relativo alla marcatura CE [comma 1, lettera *q)*];

La relazione illustrativa afferma che la soppressione risulta necessaria alla luce delle disposizioni europee già vigenti in tema di vigilanza.

- sostituiscono l'articolo 13, in materia di non conformità formale, disponendo nel caso in cui, fatto salvo il precedente articolo 7, le autorità di vigilanza, ciascuna per i propri ambiti di competenza, qualora rilevino una non conformità formale in merito a una macchina o a un prodotto correlato ovvero a una quasi-macchina, chiedano all'operatore economico di porre fine allo stato di non conformità. Se la non conformità permane, l'autorità provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto interessato o provvede affinché sia richiamato o ritirato dal mercato. L'amministrazione competente comunica i relativi provvedimenti, se del caso, all'amministrazione concorrente, all'INAIL e all'organo di vigilanza territoriale segnalante. Nel caso in cui la segnalazione provenga da uno degli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i provvedimenti sono comunicati anche alle competenti aziende sanitarie locali [comma 1, lettera *r)*];
- sostituiscono l'articolo 14, in materia di obbligo di riservatezza, aggiornando le disposizioni con il riferimento al regolamento (UE) 2023/1230 nonché alle

modifiche intervenute al decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) [comma 1, lettera *s)*];

- sostituiscono l'articolo 15, definendo un nuovo impianto sanzionatorio rispetto a quello previsto a legislazione vigente. In particolare:
 - il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato, ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'Allegato III del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro [comma 1, lettera *t)*, *cpv.* "Art. 15", comma 1];
 - l'operatore economico che contravviene alle prescrizioni di cui al Capo II del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro [comma 1, lettera *t)*, *cpv.* "Art. 15", comma 2];
 - l'operatore economico che, nell'intraprendere le misure richieste ai sensi degli articoli 7 e 13, non coopera con le autorità di vigilanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro [comma 1, lettera *t)*, *cpv.* "Art. 15", comma 3];
 - l'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza del mercato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro [comma 1, lettera *t)*, *cpv.* "Art. 15", comma 4];
 - l'attività di accertamento è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza del mercato, dalle autorità incaricate del controllo e dagli organi di vigilanza territoriali. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente [comma 1, lettera *t)*, *cpv.* "Art. 15", commi 5 e 6];
 - le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa delle amministrazioni aventi funzioni di autorità di vigilanza del mercato, per il potenziamento delle attività di controllo sulle macchine e sui prodotti correlati [comma 1, lettera *t)*, *cpv.* "Art. 15", comma 7].

Rispetto alla normativa vigente:

- vengono rimodulate le fattispecie sanzionatorie, riferendole al regolamento (UE) 2023/1230, e vengono incrementati gli importi;
- non viene riproposto il meccanismo previsto dal comma 7 attualmente vigente, in base al quale, qualora il 10 per cento del fatturato relativo alle macchine o quasi-macchine per le quali è accertata la violazione superi l'importo massimo della sanzione ordinariamente prevista, i relativi limiti minimo e massimo sono incrementati mediante l'applicazione di

fattori moltiplicativi interi crescenti, fino a ricomprendere nell'intervallo sanzionatorio così ottenuto l'importo corrispondente al 10 per cento del fatturato, fermo restando il limite massimo della sanzione applicabile di 150.000 euro[2];

- non viene riproposta la previsione, di cui al comma 8, in base alla quale il responsabile delle violazioni è tenuto a rifondere le spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine;
- viene specificato che l'accertamento delle violazioni è svolto, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza del mercato, dalle autorità incaricate del controllo e dagli organi di vigilanza territoriali;
- l'irrogazione delle sanzioni è in capo alle Camere di commercio, anziché alla Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico;
- viene specificato che il gettito delle sanzioni - versato all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnato, nel medesimo esercizio finanziario, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa delle amministrazioni aventi funzioni di autorità di vigilanza del mercato – sarà finalizzato al potenziamento delle attività di controllo sulle macchine e sui prodotti correlati.

– sostituiscono l'articolo 19, relativo alle disposizioni transitorie, prevedendo il richiamo al periodo di transizione di cui al regolamento (UE) 2023/1230 per i prodotti immessi sul mercato anteriormente al 14 gennaio 2027 [comma 1, lettera *u)*].

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 17 del 2010, in materia di obblighi delle Autorità di vigilanza. In particolare, l'attività di controllo come delineata dal provvedimento è sostanzialmente analoga a quella già svolta dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) e definita dal decreto legislativo n. 157 del 2022, di attuazione del regolamento (UE) 2019/1020.

Nell'ambito delle attività di vigilanza, è previsto che le competenti autorità si riuniscano in un gruppo di lavoro tecnico per l'esame congiunto delle segnalazioni provenienti dagli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché per l'esame dei casi di particolare complessità. Al riguardo, si precisa che il gruppo di lavoro tecnico, previsto all'articolo 6 introdotto dal comma 1, lettera *h)*, non presenta elementi di novità rispetto all'attuale assetto della vigilanza del mercato in materia di macchine. Infatti, già attualmente esiste un gruppo di lavoro adibito a istruire le segnalazioni per i prodotti macchina, provenienti dai soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

[2] In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che il limite massimo è stato eliminato perché non più conferente ai valori di mercato attuali e in quanto non previsto dalla normativa europea di riferimento e dalle altre normative settoriali.

Nello specifico, il gruppo di lavoro è costituito da rappresentanti del MIMIT, del MLPS, dell'INAIL e, in rappresentanza degli organi di vigilanza territoriali, del Coordinamento tecnico interregionale e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Tale gruppo si riunisce nella sede operativa dell'ufficio competente del MIMIT, utilizzando le strutture e i mezzi messi a disposizione dall'amministrazione stessa. In caso di manifesta necessità o utilità, è possibile per il gruppo riunirsi anche in modalità telematica. Per la partecipazione al gruppo di lavoro tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo di lavoro tecnico provvedono dunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per le macchine o i prodotti correlati che presentano requisiti di intelligenza artificiale e cybersicurezza, nonché un comportamento o una logica integralmente o parzialmente auto-evolutiva e progettata per funzionare con livelli variabili di autonomia, le autorità di vigilanza possono avvalersi del contributo di enti e agenzie dotate di specifiche competenze nel settore. Le medesime autorità possono, altresì, avvalersi delle autorità incaricate del controllo, dell'INAIL e degli altri enti preposti alla vigilanza, ciascuno nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa vigente, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, di soggetti dotati delle necessarie competenze specialistiche.
Si rappresenta che gli ulteriori enti preposti alla vigilanza sono già individuati dalla normativa vigente, e in particolare, dal decreto legislativo n. 157 del 2022. Si tratta di strutture territoriali già operanti nell'ambito della vigilanza del mercato e che, già attualmente, coadiuvano le Autorità di vigilanza del mercato, anche in tema di macchine, quali, a titolo esemplificativo le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali enti svolgono le loro attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Inoltre, le Autorità di vigilanza del mercato già esercitano i poteri e gli obblighi attribuiti dal regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e dal regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Pertanto, molte delle disposizioni contenute nel testo risultano prevalentemente volte all'armonizzazione della precedente normativa con i citati regolamenti.
Analogamente, restano immutati l'autorità di notifica e il ruolo di ACCREDIA, nonché degli organismi deputati alla valutazione della conformità per i quali è previsto semplicemente un ampliamento delle attività per le macchine ad alto rischio, ma con procedure e metodi già impiegati.
Con riferimento agli organismi di valutazione della conformità, il comma 10 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 17 del 2010, novellato ai sensi del comma 1, lettera *o)*, prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto alla determinazione delle tariffe a carico degli organismi richiedenti la notifica e di quelli sottoposti a controllo per le attività di

vigilanza. Tali tariffe saranno definite sulla base del costo effettivo del servizio prestato, secondo criteri già previsti a legislazione vigente.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti sanzionatori, si evidenzia che, a oggi, tale compito risulta attribuito, anche a seguito di specifici pareri dell'Avvocatura generale dello Stato, in capo alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura. In particolare, la nuova disposizione è coerente con l'interpretazione sistematica, già adottata a legislazione vigente, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 e dell'articolo 2 della legge n. 580 del 1993, come modificata dal decreto legislativo n. 219 del 2016, in quanto le Camere di commercio risultano soggetti titolari delle funzioni amministrative necessarie alla vigilanza del mercato, per gli aspetti territoriali, nonché di quelli sanzionatori in assenza di strutture centrali all'uopo istituite. Le stesse, infatti, pur non essendo formalmente articolazioni periferiche dei Ministeri in senso proprio, esercitano in modo diretto e continuativo funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, tra cui la vigilanza sulla sicurezza e la conformità dei prodotti, anche nella materia di cui al decreto legislativo n. 17 del 2010 relativa alle macchine e ai prodotti correlati.
Si evidenzia, inoltre, che gli importi delle sanzioni amministrative previste risultano aggiornati rispetto alla disciplina vigente e coerenti con quelli previsti dalla più recente normativa armonizzata, al fine di renderli attuali e garantirne l'effettiva finalità sanzionatoria. Le fattispecie sanzionate risultano, invece, pressoché uniformi alla precedente previsione, garantendo tuttavia la sanzionabilità di tutti i soggetti della catena di fornitura, nonché della mancata collaborazione ed ottemperanza ai provvedimenti delle Autorità di vigilanza.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame adeguano il decreto legislativo n. 17 del 2010[3], al nuovo regolamento europeo macchine (UE) 2023/1230, ridefinendone il campo di applicazione, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la vigilanza del mercato, le procedure per l'autorizzazione degli organismi notificati, nonché il sistema sanzionatorio.

In particolare, viene confermato che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* (ex Ministero dello sviluppo economico) e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si riuniscono in un gruppo di lavoro tecnico al fine dell'esame congiunto delle segnalazioni, nonché per l'esame dei casi di particolare

[3] Recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

complessità. Per la partecipazione al gruppo di lavoro, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le macchine o i prodotti correlati che presentino requisiti di intelligenza artificiale, le autorità possono avvalersi del contributo di enti e agenzie dotati di specifiche competenze. Le autorità di vigilanza possono inoltre avvalersi delle autorità incaricate del controllo, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e degli altri enti demandati alla vigilanza, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, di enti dotati di specifiche competenze nel settore. Le autorità di vigilanza possono avvalersi, infine, per gli accertamenti di carattere tecnico, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La relazione tecnica afferma che la previsione di un gruppo di lavoro tecnico non presenta elementi di novità rispetto all'attuale assetto della vigilanza del mercato in materia di macchine, in quanto già esiste un gruppo di lavoro adibito a istruire le segnalazioni per i prodotti macchina, provenienti dai soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale gruppo si riunisce nella sede operativa dell'ufficio competente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, utilizzando le strutture e i mezzi messi a disposizione dall'amministrazione stessa. Le amministrazioni coinvolte, pertanto, provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'invarianza degli oneri, inoltre, viene confermata dalla medesima relazione tecnica anche per quanto riguarda il ricorso agli ulteriori enti preposti alla vigilanza, in quanto già individuati dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo n. 157 del 2022, e già operanti nell'ambito della vigilanza del mercato, anche in tema di macchine, quali, a titolo esemplificativo, le Camere di commercio, che svolgono le loro attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito, nel prendere atto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a confermare che l'invarianza degli oneri affermata dalla relazione tecnica si estenda a tutti i soggetti di cui le autorità di vigilanza possono avvalersi ai sensi del nuovo articolo 6, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 17 del 2010, ivi compresi gli enti e le agenzie dotati di specifiche competenze in materia di

intelligenza artificiale e cybersicurezza, gli enti dotati di specifiche competenze per gli accertamenti di carattere tecnico, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL, posto che il citato decreto legislativo n. 157 del 2022 individua espressamente, all'articolo 4, soltanto le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, mentre richiama in termini generali, all'articolo 3, comma 2, gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Le norme, inoltre, novellano le disposizioni riguardanti l'autorità di notifica, individuata nel Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e la procedura di autorizzazione degli organismi notificati. La valutazione degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della relativa notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti dall'Ente unico di accreditamento, soggetto non ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

La relazione tecnica afferma che restano immutati l'autorità di notifica e il ruolo dell'Ente unico di accreditamento, nonché quello degli organismi deputati alla valutazione della conformità, per i quali è previsto soltanto un ampliamento delle attività per le macchine ad alto rischio, ma con procedure e metodi già impiegati. Con riferimento agli organismi di valutazione della conformità, si prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto alla determinazione delle tariffe a carico degli organismi richiedenti la notifica e di quelli sottoposti a controllo per le attività di vigilanza. Tali tariffe saranno definite sulla base del costo effettivo del servizio prestato, secondo criteri già previsti a legislazione vigente.

Ciò premesso, si osserva che, rispetto alla legislazione vigente, il rinvio al decreto interministeriale non specifica che le tariffe siano determinate "fino a concorrenza del costo effettivo del servizio", e che le stesse siano aggiornate almeno ogni due anni. In merito a tale profilo, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti.

Le modifiche definiscono altresì un nuovo impianto sanzionatorio rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

La relazione tecnica evidenzia che, a oggi, i compiti afferenti agli aspetti sanzionatori, anche a seguito di specifici pareri dell'Avvocatura generale dello Stato, risultano attribuiti alle Camere di commercio che, pur non essendo formalmente articolazioni periferiche dei Ministeri in senso proprio, esercitano in modo diretto e continuativo funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, tra cui la vigilanza sulla sicurezza e la conformità dei prodotti, anche nella materia di cui al decreto legislativo n. 17 del 2010 relativa alle macchine e ai prodotti correlati.
Al riguardo, con riferimento ai soggetti chiamati a irrogare le sanzioni, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la novella attribuisce anche formalmente tale compito alle Camere di commercio.
La relazione tecnica, inoltre, sottolinea che gli importi delle sanzioni amministrative previste risultano aggiornati rispetto alla disciplina vigente e coerenti con quelli previsti dalla più recente normativa armonizzata, al fine di renderli attuali e garantirne l'effettiva finalità sanzionatoria, e che le fattispecie sanzionate risultano, invece, pressoché uniformi alla precedente previsione, garantendo tuttavia la sanzionabilità di tutti i soggetti della catena di fornitura, nonché della mancata collaborazione ed ottemperanza ai provvedimenti delle Autorità di vigilanza.
Al riguardo, nel prendere atto che gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, ai sensi della lettera *t)* del comma 1, dal nuovo articolo 15 del decreto legislativo n. 17 del 2010 risultano superiori a quelli della disciplina vigente per le fattispecie corrispondenti, nonché che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, le fattispecie sanzionate risultano pressoché uniformi alla legislazione vigente, si rileva che il nuovo testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo non riproduce né il meccanismo di modulazione della sanzione in base al fatturato né la previsione in base alla quale il responsabile delle violazioni è tenuto a rifondere le spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine di cui, rispettivamente, ai vigenti commi 7 e 8 del medesimo articolo 15.
Con riferimento al meccanismo vigente di cui al menzionato comma 7, si osserva che se il 10 per cento del fatturato connesso alle macchine oggetto di violazione supera l'importo massimo della sanzione ordinariamente prevista, i relativi limiti minimo e massimo sono incrementati

mediante l'applicazione di fattori moltiplicativi interi crescenti, fino a ricomprendere nell'intervallo sanzionatorio così ottenuto l'importo corrispondente al 10 per cento del fatturato, fermo restando il limite massimo della sanzione applicabile di 150.000 euro. Il nuovo articolo 15 del decreto legislativo n. 17 del 2010, invece, non solo eliminare il citato tetto massimo di 150.000 euro, ma sopprime l'intero meccanismo di adeguamento della sanzione al fatturato. Ne consegue che, oltre determinate soglie di fatturato, i limiti edittali attualmente vigenti risultano superiori a quelli fissi previsti dalle disposizioni in esame. Ciò stante, appare necessario acquisire dati ed elementi di informazione volti ad escludere che dalle disposizioni di cui trattasi possano derivare effetti negativi sulla finanza pubblica.

Ad esempio, con un fatturato connesso di 1 milione di euro, per l'immissione sul mercato di macchine non conformi ai requisiti essenziali i limiti edittali vigenti, rideterminati ai sensi del comma 7, sono compresi a legislazione vigente tra 20.000 e 120.000 euro[4], a fronte, rispettivamente, dei 10.000 e 100.000 euro previsti dalle disposizioni di cui trattasi.

Inoltre, considerato che il meccanismo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative risulta già previsto a legislazione vigente, andrebbe chiarito se, in relazione a tali entrate, siano stati iscritti nel bilancio dello Stato stanziamenti ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, che consente di stabilizzare negli stati di previsione della spesa le risorse corrispondenti a entrate finalizzate per legge, ferma restando la possibilità di adeguare gli stanziamenti alle somme effettivamente riscosse. In caso affermativo, andrebbero forniti elementi volti a consentire di verificare che le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria e la specifica destinazione delle relative entrate al potenziamento delle attività di controllo sulle macchine e sui prodotti correlati non pregiudichino il finanziamento delle attività già programmate a valere sulle medesime risorse.

Infine, non si formulano osservazioni sulle restanti disposizioni, atteso il loro carattere sostanzialmente ordinamentale e privo di effetti per la finanza pubblica.

[4] In tal caso, il 10 per cento del fatturato connesso è pari a 100.000 euro, ossia un importo superiore ai limiti edittali ordinariamente previsti, pari, rispettivamente, a 4.000 e 24.000 euro, mentre il più piccolo fattore moltiplicativo intero che consente di ricomprendere l'importo di 100.000 euro nell'intervallo sanzionatorio è pari a 5, posto che applicando tale fattore al minimo e al massimo edittale ne risulta un intervallo compreso tra 20.000 euro (4.000 euro × 5) e 120.000 euro (24.000 × 5).

ARTICOLO 3
Abrogazioni

Le norme prevedono la soppressione degli Allegati da I a XI del decreto legislativo n. 17 del 2010.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame abrogano gli Allegati da I a XI[5] del decreto legislativo n. 17 del 2010, le cui prescrizioni tecniche sono ora contenute direttamente nel regolamento europeo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la soppressione degli Allegati da I a XI del decreto legislativo n. 17 del 2010.
La relazione tecnica chiarisce che la soppressione è motivata dal fatto che le prescrizioni tecniche sono ora contenute direttamente nel regolamento europeo.
In proposito, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 4
Clausola di invarianza finanziaria

Le norme prevedono che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalle disposizioni del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

[5] In realtà la relazione tecnica, verosimilmente a causa di un refuso, fa riferimento agli Allegati da I a IX.